

TRIBUNALE DI SIRACUSA Sez. Lavoro e Previdenza

AAAAAAAAAA

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. c.p.c.

Per: Trigilia Marco, [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Adda n.33, presso lo studio dell'Avv. Immacolata Intagliata (C.F. NTGMCL75H51A494X), la quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni le vengano effettuate alla pec: immacolata.intagliata@pec.it, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in separato foglio e allegata al presente atto, -Ricorrente

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore C.F. 80185250588; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore C.F. 80012100824 e Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, in persona del Dirigente pro tempore C.F. 80018500829, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso il cui Ufficio in Catania via V. Ognina n. 159 sono elettivamente domiciliati - Resistenti

PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA', DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO della lettera di notifica inserita in archivio in data 13.04.2022 (all.1), con la quale è stato riconosciuto al ricorrente, docente per la classe di concorso A046, il punteggio base di 120 punti, oltre punti 6 per punteggio figli, disconoscendo il punteggio relativo al servizio militare prestato dopo il conseguimento della laurea abilitante all'insegnamento della disciplina, NONCHÉ per la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti necessari a consentire al ricorrente di avere riconosciuto il corretto punteggio in graduatoria.



IN FATTO

Il ricorrente, docente nella classe di concorso A046, Scienze giuridiche economiche, titolare di cattedra presso [REDACTED] presentava regolare domanda di mobilità per l'a.s. 2022-2023, prot.n. 6749021 del 12.03.2022 (allegato 2), chiedendo con apposito modulo allegato, l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 6 punti per il servizio militare prestato presso [REDACTED] nell'anno 1993/94, in quanto equiparato al servizio di pre-ruolo (come da foglio di congedo illimitato rilasciato dalla stessa Compagnia in data 17.05.1994) che si allega (all.3).

In data 13.04.2022 riceveva la sopra citata lettera di notifica, con l'attribuzione di punti 126 complessivi, contro i 132 spettanti e gli veniva negato il punteggio corrispondente al periodo di prestazione del servizio militare.

Il prof. Trigilia Marco in data 18.04.2022 proponeva reclamo (all.4) all'USR Sicilia-Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa avverso il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio militare, non ricevendo risposta alcuna.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del servizio militare e del punteggio che da esso deriva.

Il comma 7 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sancisce espressamente che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».

Il ministero dell'Istruzione ha posto in dubbio la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che l'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l'art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che «...il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per



l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico". Il Ministero pretendeva infatti di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro, richiamando a sostegno dell'affermazione l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010, così come interpretato dal TAR Lazio (Sezione Terza Bis) nelle recenti sentenze nn. 8576 e 8578 del 19/07/2021. Secondo il Ministero, infatti, l'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 andrebbe interpretato nel senso che il periodo di servizio militare potrebbe essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina. Tale assunto sarebbe avallato dal fatto che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, al comma 2, prevede che: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

Secondo il Ministero dell'Istruzione tale disposizione costituirebbe un principio di portata generale in quanto il successivo comma 3 del medesimo art. 2050 prevede che: «Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici».

In estrema sintesi secondo il Ministero e il TAR Lazio potrebbe essere computato solo il servizio prestato in costanza di nomina poiché l'esigenza di tutelare coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione sussisterebbe solo qualora il dipendente, già nominato, sia pure solo con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo.



La Corte di Cassazione ha però sconfessato la tesi ministeriale e, con la sentenza 35380 del 18 novembre 2021 nonché con ordinanza del 29 dicembre 2021 n. 41894, è intervenuta chiarendo in via definitiva che il servizio militare o il servizio civile sostitutivo stessi devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego, confermando il diritto al riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con altra ordinanza del 16 novembre 2021 n. 34688, pronunciandosi su ricorso del Ministero avverso la sentenza n. 26/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/01/2016 R.G.N. 631/2015, ha rigettato il ricorso del Ministero ed ha evidenziato come, anche se il Decreto Legislativo n. 66 del 2010, articolo 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici", stabilisce al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro", non sia corretta la interpretazione del Ministero secondo cui dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato.

Per la Cassazione tale interpretazione non e' corretta.

La Suprema Corte ritiene, infatti, in una lettura integrata dei primi due commi dell'articolo 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in



pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'articolo 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi e la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

Anche in ordine alla statuizione della corte territoriale, secondo cui l'articolo 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento, la Cassazione ha chiarito che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale dettata dalla legge.

Lungo questa linea interpretativa, in cui l'articolo 2050, si coordina e non contrasta con l'articolo 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio, e il servizio civile ad esso equiparato, sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera



(articolo 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perche' illegittima, la previsione di rango regolamentare del Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, articolo 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”.

La Cassazione ha quindi chiarito che, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010, i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare anche a fini concorsuali (cfr. le già citate sentenze n.35380/2021 e 41894/2021).

L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

In ordine, poi, alle premessa delle NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI



ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18/05/2022 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, in cui si legge che "Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale", la recente sentenza del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro del 27.09.2022 (che si produce) ha statuito che una disposizione di rango secondario, quale quella contenuta nel CCNL, non può derogare a una disposizione di rango primario, quale quella contenuta nell'art.52 comma 2 della Costituzione che, come sopra ricordato dispone che chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi e la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

Ciò comporta che va disapplicata la fonte secondaria del CCNL.

Il recepimento di detti principi nell'odierno giudizio comporta che il ricorrente Trigilia Marco ha diritto ad avere attribuito un punteggio di complessivi punti 132.

Per i motivi sopra esposti, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuire: in via principale:



1- Ritenere e dichiarare illegittimo e, per l'effetto, disapplicare e/o annullare la lettera di notifica del 13.04.2022, nella parte di interesse ovvero nella parte in cui il ricorrente, docente per la classe di concorso A046, ha avuto attribuiti punti 126 anzicchè punti 132;

2-Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore C.F. 80185250588; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore C.F. 80012100824 e Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, in persona del Dirigente pro tempore C.F. 80018500829, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso il cui Ufficio in Catania via V. Ognina n. 159 sono elettivamente domiciliati ad attribuire e riconoscere al prof. Trigilia Marco docente per la classe di concorso A046, punti 132 relativi alla mobilità anno scolastico 2022/2023 e riconoscendo i sei punti per il servizio militare svolto non in costanza di nomina da far valere anche ai fini della mobilità per gli anni successivi, con ogni legale conseguenza;

3-Con vittoria di spese e compensi di difesa, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella l. n. 111/11, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile [REDACTED]

[REDACTED] (come da dichiarazione

che si allega. All.6).

Si producono i documenti indicati in ricorso e precisamente:

- 1) lettera di notifica inserita in archivio in data 13.04.2022,
- 2) domanda di mobilità per l'a.s. 2022-2023, prot.n. 6749021 del 12.03.2022
- 3) foglio di congedo illimitato rilasciato dalla Compagnia in data 17.05.1994



Avv.Immacolata Intagliata
Via Adda n.33
96100 SIRACUSA

- 4) reclamo del 18.4.2022 all'USR Sicilia-Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa
avverso il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio militare
- 5) Copia sentenza Tribunale di Frosinone
- 6) Dichiarazione non superamento reddito ai fini dell'esenzione del contributo
unificato.

Siracusa, 12 dicembre 2022

avv. Immacolata Intagliata

